



Comprensorio Alpino TO3

Bassa Valle Susa e Val Sangone

Sede: via Trattenero, 13 - 10050 San Giorio di Susa (TO)

Tel.: 0122640408 - E-mail: info@cato3.it - www.cato3.it

Informazioni generali sull'attività venatoria 2025/26

(Ai sensi della L.R. 5/2018, della DGR n. 3-1212 del 9 giugno 2025 e s.m.i., delle deliberazioni del Comitato di gestione e delle altre norme vigenti)

1) Nella stagione venatoria 2025/26 la caccia nel territorio del CATO3 è esclusivamente consentita alle specie e nei periodi e nelle giornate riportati nella tabella sottostante.

SPECIE CACCIABILI	APERTURA	CHIUSURA	GIORNATE
Cinghiale, caccia programmata ⁽¹⁾	21 settembre	21 gennaio	Me-Sa-Do dal 21/09 al 21/12 Lu-Me-Do dal 24/12 al 21/01 senza cani
Cinghiale, caccia di selezione ⁽²⁾	21 settembre	21 gennaio	Lu-Me-Gi-Sa-Do
Capriolo 1° periodo, maschio ⁽²⁾	20 settembre	15 novembre	Lu-Gi-Sa-Do
Capriolo 1° periodo, femmina/piccolo ⁽²⁾	20 settembre	17 novembre	Lu-Gi-Sa-Do
Capriolo 2° periodo, femmina/piccolo ⁽²⁾	22 novembre	15 dicembre	Lu-Gi-Sa-Do
Camoscio 1° periodo ⁽²⁾	20 settembre	17 novembre	Lu-Gi-Sa-Do
Camoscio eventuale 2° periodo ⁽²⁾	22 novembre	15 dicembre	Lu-Gi-Sa-Do
Cervo 1° periodo ⁽²⁾	16 ottobre	28 dicembre	Lu-Gi-Sa-Do
Cervo 2° periodo ⁽²⁾	3 gennaio	31 gennaio	Lu-Gi-Sa-Do
Lepre comune, Coniglio selvatico	21 settembre	7 dicembre	Me-Sa-Do
Minilepre ⁽³⁾	21 settembre	31 gennaio	Me-Sa-Do
Volpe ⁽⁴⁾	21 settembre 24 dicembre	21 dicembre 28 gennaio	Me-Sa-Do Me-Do
Fagiano	21 settembre	30 novembre	Me-Sa-Do
Quaglia	21 settembre	29 ottobre	Me-Sa-Do
Germano reale, Alzavola, Marzaiola, Canapiglia, Fischione, Codone, Folaga, Gallinella d'acqua	21 settembre	28 gennaio	Me-Sa-Do (dal 21 al 28 gennaio solo Me-Do)
Moretta (esclusivamente per i cacciatori abilitati)	2 novembre	28 gennaio	Me-Sa-Do
Colombaccio, Cornacchia grigia, Cornacchia nera, Gazza, Ghiandaia	21 settembre	31 gennaio	Me-Sa-Do
Beccaccino	21 settembre	31 gennaio	Me-Sa-Do
Beccaccia	1° ottobre	18 gennaio	Me-Sa-Do
Tordo bottaccio, Tordo sassello	1° ottobre	10 gennaio	Me-Sa-Do
Cesena	1° ottobre	18 gennaio	Me-Sa-Do
Allodola	1° ottobre	30 novembre	Me-Sa-Do
Coturnice ⁽⁵⁾ , Fagiano di monte ⁽⁵⁾ , Pernice bianca ⁽⁵⁾	1° ottobre	30 novembre	Me-Do
Starna ⁽⁵⁾	1° ottobre	9 novembre	Me-Do
Pernice rossa	Caccia chiusa		

È consentito effettuare un massimo di **tre** giornate di caccia settimanali con tutte le combinazioni possibili secondo il calendario di cui sopra. Gli orari di caccia consentiti sono riportati nel Tesserino regionale. Il cacciatore, all'atto dell'inizio dell'attività venatoria, deve annotare in modo indelebile con il segno X l'apposito spazio del tesserino venatorio indicante il giorno di caccia e, con un puntino, i capi di fauna selvatica subito dopo l'abbattimento accertato. In caso di deposito degli stessi, deve aggiungere un cerchio attorno al puntino.

Note

(1) Prelievo consentito ai soli cacciatori autorizzati ai sensi delle specifiche disposizioni.

(2) Prelievo consentito ai soli cacciatori autorizzati ai sensi dello specifico regolamento.

(3) Dal 24 dicembre prelievo consentito esclusivamente nei settori di presenza definiti cartograficamente ai sensi del Calendario venatorio regionale, scaricabili su sito web nella sezione territorio (<https://cato3.it/territorio/settori-minilepre/>) e visionabili presso gli uffici.

(4) Prelievo subordinato all'approvazione del relativo piano numerico da parte della Regione e dal 25/01 consentito esclusivamente ai sensi dello specifico regolamento a squadre deliberato dal Comitato di gestione (vedere anche punto 9 della presente informativa).

(5) Prelievo subordinato all'approvazione dei relativi piani numerici da parte della Giunta regionale e consentito ai soli cacciatori autorizzati ai sensi dello specifico regolamento (<https://cato3.it/regolamenti/>).

Nel mese di gennaio la caccia in forma vagante è consentita soltanto al cinghiale, alla volpe, alla beccaccia, al beccaccino e alla minilepre con l'ausilio di un solo cane e secondo quanto previsto alla precedente nota n. 3, mentre nei confronti delle altre specie cacciabili riportate nel prospetto di cui sopra **l'attività venatoria può essere svolta esclusivamente da appostamento temporaneo**. Ai sensi della legge regionale n. 5/2018, art. 23, è vietato usare più di due cani per cacciatore e più di quattro cani per comitiva, ad esclusione della caccia al cinghiale e della caccia con cani appartenenti ad una muta specializzata per i quali l'ENCI abbia rilasciato apposito brevetto di idoneità.

2) Il carniere giornaliero e stagionale è normato dal punto 2 del Calendario venatorio regionale 2025/26 nei termini seguenti. Per ogni giornata di caccia al cacciatore è consentito il seguente abbattimento massimo:

- 2 capi di fauna selvatica stanziale di cui una sola lepre comune;
- 25 capi di minilepre;
- 20 capi delle specie migratorie, comprese cornacchia grigia, cornacchia nera, gazza, ghiandaia; di cui non più di 3 beccacce (2 nel mese di gennaio), 8 beccaccini, 5 quaglie, 10 allodole, 2 morette, 5 codoni, per un massimo complessivo di 10 capi tra anatidi, rallidi e limicoli al giorno.

Durante l'intera stagione venatoria ogni cacciatore può abbattere complessivamente un numero massimo di capi di fauna selvatica così stabilito:

- a) cinghiale: 50 capi annuali, con il limite di 10 capi giornalieri in deroga al limite di 2 capi;
- b) coturnice, fagiano di monte, pernice bianca: complessivamente 4 capi annuali nel rispetto del piano numerico di prelievo, con il limite di 2 capi giornalieri per la coturnice e di 1 capo giornaliero per il fagiano di monte e la pernice bianca;
- c) lepre comune: 5 capi annuali;
- d) fagiano: 30 capi annuali;
- e) coniglio selvatico: 30 capi annuali.

Per i cervidi e i bovidi il prelievo è in base ai piani selettivi approvati dalla Giunta regionale.

Durante l'intera stagione venatoria ogni cacciatore può inoltre abbattere complessivamente un numero di capi di specie migratorie non superiore a: 20 beccacce, 25 quaglie, 30 beccaccini, 50 allodole, 150 tordi bottacci, 70 tordi sasselli, 150 cesene, 5 morette, 25 codoni, 25 canapiglie, 50 marzaiole, 50 fischioni, 50 folaghe, 50 alzavole, 100 germani reali, 50 gallinelle d'acqua e un totale massimo di 300 capi tra le specie colombaccio, cornacchia nera, grigia, gazza, ghiandaia. Riguardo alla minilepre, stante lo status di specie alloctona, non è previsto un carniere stagionale.

3) L'esercizio dell'attività venatoria è consentito con i mezzi riportati al punto 6 del Calendario venatorio regionale e ai sensi degli specifici regolamenti comprensoriali. È vietato l'uso del fucile con canna liscia a ripetizione semiautomatica salvo che il relativo caricatore sia adattato in modo da non contenere più di un colpo. I caricatori dei fucili ad anima rigata a ripetizione semiautomatica non possono contenere più di due cartucce ad eccezione della sola caccia al cinghiale per la quale possono contenere fino a cinque cartucce.

4) Durante l'esercizio venatorio, ai sensi della L.R. 5/2018, è obbligatorio indossare, sia sul lato ventrale sia sul lato dorsale, bretelle o capi di abbigliamento con inserti di colore ad alta visibilità. Per la caccia al cinghiale è obbligatorio indossare, sia sul lato ventrale sia sul lato dorsale, capi di abbigliamento di colore ad alta visibilità (escluse quindi bretelle o semplici inserti colorati).

5) Si ricorda che ai sensi della Legge 353 del 21/11/2000 la caccia è vietata per 10 anni sui soprassuoli delle zone boscate percorse da incendio. Presso i Comuni, come previsto dalla normativa, è presente apposito catasto di queste aree, elaborato anche a seguito dei rilievi effettuati dal Corpo Forestale. Relativamente ai grossi incendi dell'autunno 2017, sul sito web del CATO3 e presso gli uffici sono disponibili le cartine con la delimitazione delle principali aree percorse dal fuoco; il divieto di caccia vige solo nelle zone boscate comprese all'interno di quel perimetro. Per maggiori dettagli consultare l'apposita informativa nella sezione territorio/incendi del sito internet (<https://cato3.it/territorio/incendi/>).

6) Nelle aree della Rete Natura 2000 ricadenti nel CATO3 (SIC-ZSC IT1110081 Monte Musinè e Laghi di Caselette, IT1110055 Arnodera – Colle Montabone, IT1110030 Oasi xerothermiche della Val di Susa-Orrido di Chianocco, IT1110039 Rocciamelone) è vietato:

- a) **utilizzare munizionamento al piombo per qualsiasi forma di caccia;**
- b) praticare la battuta o la braccata con più di 4 cani;
- c) prelevare la coturnice e il fagiano di monte, ad eccezione del SIC Rocciamelone dove è invece consentito in quanto sono stati effettuati i censimenti;
- d) prelevare la pernice bianca;
- e) effettuare foraggiamento dissuasivo e attrattivo;
- f) cacciare in forma vagante nel mese di gennaio in giornate diverse da mercoledì e domenica ad eccezione degli ungulati.

Si ricorda che **le zone non sono tabellate** dagli enti gestori di queste aree (il CATO3 non ha competenza in materia). Le cartine dettagliate delle singole aree sono pubblicate sul sito internet www.cato3.it e sono disponibili in copia presso gli uffici.

7) Per la stagione 2025/26 non è in vigore alcuna area di caccia specifica (ACS) nel territorio del CATO3.

8) Su terreni coperti in tutto o nella maggior parte da neve è consentito esclusivamente il prelievo degli ungulati, compreso il cinghiale, e della volpe. La caccia alle altre specie è vietata.

9) Per la specie volpe, essendo previsto un piano numerico di prelievo, l'abbattimento di ogni capo deve essere comunicato il giorno stesso presso i Centri di controllo oppure telefonando in ufficio o ai dipendenti del Comprensorio. Tutti i cacciatori autorizzati alla caccia al cinghiale sono nominativamente autorizzati, a seguito di specifica delibera del Comitato di gestione, anche all'uso del **fucile a canna ad anima rigata per il prelievo della volpe esclusivamente nelle giornate di mercoledì, sabato e domenica sino al 21 dicembre e nelle giornate di mercoledì e domenica dal 24 dicembre al 21 gennaio esclusivamente senza l'ausilio dei cani**. La caccia alla volpe dal 25 al 28 gennaio sarà consentita esclusivamente a squadre, ai sensi dello specifico Regolamento comprensoriale.

10) I rimborsi delle quote relative alla caccia di selezione della stagione 2025/26 (abbattimenti di classe 0 di capriolo e/o cervo e/o assegnazioni di capretto di camoscio per i quali era stata versata quota di importo superiore) potranno essere ritirati esclusivamente a partire dal 03/02/2026 ed entro il 28/02/2026 presso gli uffici del Comprensorio (dopo tale data scadrà il diritto a ricevere il rimborso).

11) I **centri di controllo** sono situati presso le sedi comprensoriali (San Giorio di Susa: via Trattenero 13; Giaveno: via Condove 19) e saranno aperti nei seguenti periodi, giornate e orari:

PERIODO	GIORNATE	ORARIO
Dal 20/09 al 28/09	LUNEDÌ, GIOVEDÌ, SABATO E DOMENICA	Dalle 16,30 alle 20,30
Dal 29/09 al 21/12	LUNEDÌ, GIOVEDÌ	Dalle 18,00 alle ore 20,00 con ora legale e dalle 17,00 alle 19,00 con ora solare
	SABATO	Dalle 17,00 alle ore 20,00 con ora legale e dalle 16,00 alle 19,00 con ora solare
	DOMENICA	Dalle 17,00 alle ore 20,00 con ora legale e dalle 16,00 alle 19,00 con ora solare
Dal 01/10 al 26/11	MERCOLEDÌ (<u>SOLO A SAN GIORIO</u>)	Dalle 17,00 alle 19,00 con ora legale e dalle 16,00 alle 18,00 con ora solare
Dal 22/12 al 31/01 sarà operativo il centro di controllo di San Giorio tutti i giorni di caccia di selezione al cervo (lunedì, giovedì, sabato e domenica) dalle ore 17,00 alle ore 19,00 mentre il centro di Giaveno sarà aperto esclusivamente il giovedì sempre dalle 17,00 alle 19,00 (fino al 22 gennaio).		

Si ricorda l'obbligo di presentare il capo totalmente eviscerato. In caso di ritardo per causa di forza maggiore è necessario avvisare i dipendenti del CA per accordarsi sulle modalità di controllo del capo.

12) Come previsto del calendario venatorio regionale 2025/26, al termine della stagione venatoria ogni cacciatore è tenuto a compilare la **scheda riepilogativa** dei capi abbattuti consegnatagli all'atto del ritiro del tesserino ed a trasmetterla al Comprensorio, entro il **28 febbraio 2026**. Si richiede anche di segnalare sulla scheda gli eventuali abbattimenti di avifauna effettuati all'interno dei SIC. Al fine di collaborare con le attività di ripopolamento del CA, si invita inoltre a consegnare eventuali contrassegni riscontrati sui capi abbattuti appartenenti alle specie lepre e fagiano comunicando anche la località di abbattimento. Ai sensi del vigente calendario venatorio è fatto obbligo a chiunque uccide, cattura o rinviene uccelli inanellati di avvisare il CA al fine di darne comunicazione a ISPRA.

13) Tutti i contrassegni non utilizzati per la caccia agli ungulati ed alla tipica fauna alpina, dovranno essere restituiti al CATO3 congiuntamente alla scheda di cui al punto precedente e/o comunque **entro e non oltre il 31 marzo 2026**. La mancata o ritardata restituzione di quanto sopra comporta l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 24, comma 1, lett. p) della L.R. 5/2018.

14) Si ricorda che sono obbligatori la ricerca e il recupero dei capi eventualmente feriti. Se il capo ferito entra in un'area protetta è necessario informare tempestivamente il personale dell'Ente di gestione per attivarne la collaborazione. Sul sito internet comprensoriale <https://cato3.it/gestione-faunistica/ricerca-e-recupero-degli-ungulati-feriti/> sono riportati i nominativi e i recapiti telefonici di conduttori di cani da traccia abilitati al recupero e disponibili ad intervenire gratuitamente sul territorio del Comprensorio per aiutare nella ricerca del capo i cacciatori che lo richiedano e un'informativa generale su questo argomento.